

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri (<i>Discussione e rinvio</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (866)	111	Costituzione di uno studio di storia dell'arte in Firenze. (903) (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>)	119
PRESIDENTE	111, 114	PRESIDENTE	119, 120
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	111, 113	PARENTE, <i>Relatore</i>	119
CREMASCHI CARLO	112	GIAMMARCO	120
BERTOLA	112	CHIESA TIBALDI MARY	120
CESSI	112	SILIPO	120
SAILIS	112	Votazione segreta:	
PIASENTI	112	PRESIDENTE	120
LOZZA	113		
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	113, 114		
RESCIGNO	113		
TESAURO	113		
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		La seduta comincia alle 10.	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (886)	114	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>).	
Proposta di legge del deputato Tesauro (<i>Discussione e approvazione</i>):		Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: «Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie». (866).	
Disposizioni transitorie per gli esami di abilitazione alla libera docenza (837).	114	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio, Cremaschi Carlo, De Meo, Semeraro Gabriele, Parente, Mazza Crescenzo, e Bima: «Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie».	
PRESIDENTE	114, 115, 116, 117, 118, 119	Invito il relatore, onorevole D'Ambrosio, a svolgere la relazione:	
SAILIS	114	D'AMBROSIO, <i>Relatore</i> . Come i colleghi sapranno, per i concorsi nelle scuole medie esistono tre graduatorie: per ex combattenti, suppletiva e normale. Le graduatorie per ex combattenti sono composte da un notevole	
CESSI	114, 116		
ERMINI	114, 116, 118		
TESAURO	115, 116, 118		
SILIPO	115, 117, 118, 119		
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	115, 116, 117, 119		
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	115, 116, 117, 119		
BERTOLA	116, 118		
LOZZA	117		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

numero di concorrenti: mentre le suppletive sono sempre poco numerose e con un punteggio molte volte uguale a quello dei vincenti.

Pertanto, senza ledere le graduatorie degli ex combattenti, si è pensato di nominare in ruolo anche coloro che fanno parte delle graduatorie suppletive, purchè abbiano riportato una votazione superiore a quella degli ex combattenti.

La proposta consta del seguente articolo unico:

« Dopo l'espletamento delle graduatorie dei vincitori degli ultimi concorsi per titoli, e per titoli ed esami nelle scuole medie di ogni ordine e grado, saranno chiamati per l'assegnazione delle rispettive sedi, in caso di rinuncia dei vincitori, o per altra causa, i nominativi inclusi nelle graduatorie suppletive, che abbiano riportato una votazione superiore a quella di coloro che sono inclusi nelle graduatorie degli combattenti.

« Gli ex combattenti inclusi nelle graduatorie speciali ad essi riservate, saranno nominati nei limiti del quinto dei posti disponibili, appartenenti ai ruoli transitori o effettivi, comprendendo nel numero dei posti stessi quelli resi disponibili per rinuncia o per altra causa ».

CREMASCHI CARLO. In realtà, gli ex combattenti, in ragione del 50 per cento, saranno immediatamente assorbiti in ruolo e poi via via ogni anno in ragione di un quinto dei posti che si verranno a rendere vacanti. È evidente quindi che gli ex combattenti avranno la possibilità di mettersi a posto comunque, mentre coloro che fanno parte delle graduatorie suppletive, se non entrano subito in ruolo, non entreranno più.

Si viene quindi con questa proposta di legge ad avviare ad una grave lacuna delle precedenti disposizioni legislative.

BERTOLA. Desidero fare una semplicissima osservazione. Da un punto di vista strettamente giuridico questa proposta di legge forse è fondata, non lo discuto; ma ci troviamo di fronte a due difficoltà. Anzitutto, ormai è tardi, nel senso che il Ministero ha già deciso, ha nominato cioè vincitori dei concorsi gli ex combattenti: lo so per esperienza diretta di quanto è avvenuto nella zona che conosco. Essi sono già in sede ed insegnano. Che cosa accadrebbe allora? Bisognerebbe mandar via costoro per mettere al loro posto i concorrenti delle graduatorie suppletive.

In secondo luogo, con il fatto che ogni anno un quinto dei posti che si rendono va-

canti viene riservato ai combattenti, è evidente che vi saranno coloro che finiranno con l'andare a posto fra dieci anni, se non più tardi: perciò il Ministero aveva pensato di sistemare subito questi ex combattenti.

CESSI. Debbo osservare che nelle disposizioni legislative in materia non è stato indicato un limite di tempo e con questo sistema noi staremo per dieci, per quindici anni in una situazione anormale.

SALLIS. Credo che la proposta D'Ambrosio debba essere accettata nell'interesse della scuola. Sono pochissimi d'altronde gli insegnanti che fanno parte delle graduatorie suppletive; essi hanno sostenuto gli esami scritti ed orali ed io so che vi sono di quelli che hanno riportato negli scritti un punteggio di 26 ed anche di 27, ma non hanno potuto ottenere la cattedra perchè i posti erano soltanto venti.

Ritengo che dovremmo accontentare questi pochi elementi veramente valorosi.

PIASENTI. A me sembra che il problema sia certamente di una notevole gravità: per questo ho esaminato con particolare attenzione sia il testo dell'articolo unico, sia la relazione dei proponenti.

Per quanto riguarda questa, devo notare delle affermazioni che non mi pare corrispondano del tutto alla realtà. Si dice infatti, al secondo capoverso: « Il punteggio (dei graduati della suppletiva) comunque, è sempre superiore a quello dei vincitori della graduatoria ex combattenti »; e questa non è una affermazione esatta. Io ho fatto un rapido esame della situazione dei concorrenti e vi posso assicurare che, molto spesso, i primi delle graduatorie suppletive o vengono ultimi o si trovano a un livello medio rispetto alla graduatoria dei combattenti.

Vi è poi un'incongruenza: nella relazione si dice che per evitare disparità di trattamento i nominativi sono scelti alternativamente dalla graduatoria degli ex combattenti e da quella suppletiva. Di ciò non trovo traccia nel testo dell'articolo; e, ovviamente, di questo soltanto, l'amministrazione terrà conto nell'applicare la legge. E, poi, non vedo come sarà possibile applicare il sistema, in questo gran numero di casi diversi, con nominativi che hanno riportato un punteggio superiore, o inferiore, o pari a quello dei combattenti.

Perciò, ritengo che si debba modificare l'articolo unico con un emendamento che potrebbe essere accolto, se si accetta la tesi di massima dei colleghi proponenti, tenuto conto anche di un altro grave fatto: e cioè,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

che per ogni cattedra che togliamo oggi ai combattenti, dovremo reperire 5 cattedre, in futuro; e tenuto conto anche che in certe graduatorie di combattenti si arriva fino a 300 nominativi.

Quindi, se la Commissione ritiene di accogliere in linea di massima la proposta D'Ambrosio, io propongo questo emendamento: al primo capoverso, dopo le parole « saranno chiamati per l'assegnazione delle rispettive sedi »; aggiungere le altre: « i nominativi inclusi nelle graduatorie suppletive, ed ex combattenti, messi nell'ordine risultante dal punteggio riportato ».

Solo così si farà un'opera di giustizia che non colpirà né gli uni né gli altri. Il secondo capoverso dell'articolo, poi, deve conservare agli ex combattenti la possibilità immediata di coprire tutte le altre cattedre che rimanesero libere per rinuncia o per altra causa in questo stesso anno scolastico.

LOZZA. Concordo pienamente con l'onorevole Piasenti.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Piasenti ed accetto il suo emendamento. Dice il collega Bertola che le nomine sono state già fatte; ciò non mi pare esatto, perché le direzioni generali ne hanno sospese molte.

In realtà, la proposta di legge non danneggia i combattenti, perché, messe a posto le graduatorie suppletive che sono composte di pochi nominativi, gli ex combattenti, che sono molto numerosi, avranno la cattedra alcuni mesi più tardi.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dichiarare che ho preso visione della proposta di legge D'Ambrosio pochi minuti or sono e, dopo aver letto la relazione e il testo della proposta di legge, mi accingevo ad esprimere il mio parere contrario appunto in virtù di quelle argomentazioni che sono state lucidamente enunciate dall'onorevole Cessi, perché il supremo interesse della scuola è proprio quello di togliere la materia dei concorsi da questa atmosfera di precarietà. Peraltro, ritengo che sarebbe necessario ponderare maggiormente la decisione da prendere.

RESCIGNO. In verità, confesso di non avere ancora acquistato idee perfettamente chiare intorno a questa proposta di legge.

Incomincio dai rilievi di natura formale. Al posto delle parole: « dopo l'espletamento » sarebbe opportuno sostituire le altre: « dopo l'esaurimento ». Anche l'aggettivo « ultimi » prima della parola « concorsi » non è un'espres-

sione molto felice, perché si può dare ad esso un senso lato e un senso ristretto.

E veniamo adesso alla sostanza. Ciò che propone l'onorevole D'Ambrosio non è una innovazione, ma occorre vedere fino a che punto sia accoglibile la sua proposta. La prassi che si propone si è infatti seguita e si segue nel conferimento delle supplenze, là dove appunto si nomina un graduato per merito ed un ex combattente, poi ancora un secondo per merito e successivamente un secondo ex combattente, alternativamente. Ma questa prassi può andare finché si tratta di conferimento di supplenze che durano un anno e dove un'equa ripartizione fra coloro che si giudica meritare la supplenza stessa per i loro requisiti di cultura e coloro cui si vuol dare invece un vantaggio perché hanno servito la patria può apparir logica. Ma qui si tratta di conferire delle cattedre stabili.

In questo caso, allora, è evidente che si vengono ad intaccare quei principi che vigono anche per tutti gli altri concorsi dello Stato. Queste graduatorie suppletive esistono, infatti, per tutti i concorsi dello Stato ed è fatale che gli idonei oltre al numero dei posti messi a concorso restino fuori. Vi è anzi una norma di legge che dà facoltà alle amministrazioni di aumentare di un decimo il numero dei posti a beneficio di coloro che, essendo idonei, non rientrano nel numero dei vincitori.

TESAURO. Tale norma però, collega Rescigno, non è applicabile ai concorsi per cattedre nelle scuole medie perché vige una norma particolare che deroga a quella generale. Il suo rilievo, perciò, non può avere importanza nel caso in questione.

RESCIGNO. Può ammettersi per analogia. Infatti, in ultima analisi, perché si limita questa graduatoria suppletiva? Per salvaguardare i diritti di coloro che dovranno concorrere nel futuro. Se noi infatti disponiamo delle cattedre che sono vacanti a vantaggio di coloro che sono compresi nella graduatoria suppletiva, ben pochi nel futuro potranno ottenere una cattedra. Il vantaggio che si vuol dare agli ex combattenti è specifico: perché lo Stato, che non può dare altri vantaggi di natura pecuniaria agli ex combattenti, assicura almeno ad essi un vantaggio coll'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione.

Ciò è avvenuto, del resto, in occasione di tutte le guerre. Ora voi, con questo provvedimento, indebolite tale vantaggio, anche se i nominativi di queste graduatorie suppletive sono pochi: a me interessa il principio, non il caso specifico.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Mi sembra, quindi, che la proposta offenda sia il principio dell'analogo trattamento fatto dalle altre amministrazioni, sia quello che si riferisce al particolare vantaggio che deve essere assicurato agli ex combattenti. Se, pertanto, dovesse passare questa proposta, io mi riservo di presentare e di sottoporre alla Commissione un emendamento aggiuntivo inteso a renderla meno ingiusta.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo un rinvio della discussione e ciò nell'interesse della stessa Commissione. La gravità dell'argomento, il dissenso di molti, la pluralità degli emendamenti proposti, la scarsa coordinazione non consentono estemporaneità e improvvisazioni. Non sarà d'altronde un gran male se si rinverrà la discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Avendo il rappresentante del Governo chiesto che sia rinviata la discussione, se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole D'Ambrosio e coloro che hanno in animo di modificare la proposta di legge potranno eventualmente accordarsi su un nuovo testo coordinato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (886) e della proposta di legge del deputato Tesauro: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Esami di abilitazione alla libera docenza » e della proposta di legge del deputato Tesauro: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza ».

Nella seduta del 23 novembre era stata iniziata la discussione generale sul disegno di legge 886 che ora proseguiremo.

SAILIS. Intorno alla libera docenza si sono prospettate questioni gravi: la questione del *numerus clausus*, la questione degli anni necessari per potersi presentare al concorso di libera docenza, la questione dell'allargamento del numero delle materie nelle quali si può concorrere alla libera docenza indipendentemente dal fatto che queste materie siano comprese fra le materie fondamentali, la questione del numero dei giudici, ecc..

Sono tutte questioni importantissime agli effetti della dignità e della serietà dell'istituto della libera docenza. Ritengo che la riforma della libera docenza debba essere inse-

rita nella riforma scolastica e che, pertanto, sia necessario rinviarla ad un momento più opportuno, prendendo intanto in esame la proposta di legge Tesauro, che regola le libere docenze per quest'anno, in attesa, appunto, che il problema possa essere ulteriormente e più profondamente valutato in sede di riforma universitaria.

Faccio in questo senso una proposta formale.

CESSI. Sono contrario non solo ad un rinvio puro e semplice, ma ad una proroga, che è sistema dannoso! Sono contrario anche per una considerazione di carattere generale: perchè noi diamo ormai uno spettacolo di impotenza nell'affrontare i problemi che sono proposti al nostro esame. La Commissione ha dinanzi a sé diversi progetti e non riesce mai a venire a decisioni concrete: è stata sollevata la questione della riforma delle tasse scolastiche e non è stata ancora discussa; la discussione del problema degli esami professionali è stata prorogata con ripetuti rinvii; il tema degli esami di Stato nelle scuole medie giace da anni indiscusso. Ora noi non facciamo altro che rinviare e prorogare disposizioni, che riconosciamo inadatte e insufficienti, aggravando tacitamente il difetto che si depreca.

Per la serietà legislativa della Commissione, sono contrario alla proposta di una risoluzione provvisoria. Abbiamo dinanzi un disegno di legge: discutiamolo, accettiamolo o rifiutiamolo, modifichiamolo, se crediamo che non sia corrispondente alla realtà e ai bisogni, ma discutiamolo e affrontiamo il problema. Questo è il compito della Commissione!

ERMINI. Mi associo a quanto ha proposto il collega Sails, proprio per la serietà della Commissione che non può oggi discutere esaurientemente la questione. A noi mancano diversi elementi riguardanti il problema della libera docenza: vorremmo conoscere le risposte date dalla Commissione di inchiesta per la riforma della scuola, vorremmo sapere come questa particolare questione si inserirà nella riforma generale scolastica. Quindi, oggi, rischieremo di fare una legge che poi, in sede di riforma generale delle università, dovremmo rivedere e modificare.

D'altra parte, urgono le esigenze di almeno alcuni dei candidati, i quali possono essere individui preparati e capaci di conseguire la libera docenza. Costoro chiedono di essere sottoposti ad esame e noi saremo manchevoli se non permettessimo loro di sostenere l'esame. Quindi, la libera docenza per quest'anno deve esser data.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

In realtà, la soluzione del problema è in relazione con la serietà dei professori che esaminano. Per arrivare alla perfezione bisognerebbe riformare la testa degli uomini, come ella diceva, onorevole Cessi, un giorno alla Camera! Non credo che col rinvio del problema caschi il mondo! Rinviamolo in attesa di esaminarlo in rapporto con gli altri problemi della riforma scolastica. Questo proprio per la serietà della Commissione.

TESAURO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla circostanza della assoluta necessità del bando dei concorsi per la libera docenza, sulla quale siamo certi concorderà anche l'onorevole Cessi quando di qui a un momento sentirà le ragioni che impongono il bando dei concorsi.

Anzitutto, per l'attuale legislazione, coloro i quali entro un determinato periodo non conseguono la libera docenza perdono alcuni diritti, come si verifica per gli assistenti che ove non compiano la libera docenza dopo dieci anni, perdono il posto di assistenti. Io faccio appello soprattutto al largo senso di comprensione del professore onorevole Cessi (professore oltre che deputato) perchè egli riconosca lealmente che questa è una causa che impone a noi di provvedere con la massima urgenza a fare in modo che gli esami per libera docenza possano essere sostenuti.

In secondo luogo, il collega Cessi dice che la proroga significa manifestazione di impotenza. Mi perdoni: è l'opposto; la proroga è manifestazione di potenza perchè noi sentiamo di compiere tutto intero il nostro dovere, superando gli interessi particolari attraverso la visione della riforma della libera docenza nel complesso di tutta la riforma universitaria. Soltanto così possiamo veramente superare gli interessi di carattere particolare che affiorano in questo momento e che ci porterebbero a fare una riforma della libera docenza completamente avulsa dalla riforma universitaria.

Non è opportuno fare una legge che duri solo fino alla riforma scolastica, ma sibbene, data l'assoluta necessità del bando, prorogare le norme esistenti.

SILIPO. In questo modo rinunciamo all'attività legislativa in attesa della riforma della scuola!

TESAURO. No; per ora, proroghiamo la legislazione esistente, e poi ci adopereremo perchè la futura legislazione affronti in pieno tutti i problemi relativi all'istituto della libera docenza. Io voglio sperare, quindi, che la Commissione compirà questo atto che non è di impotenza, ma di potenza.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Io non vorrei influenzare la decisione della Commissione. Effettivamente la discussione che si è svolta mi pare un poco accademica.

Si è fatto un appunto: ci mancano gli elementi dell'inchiesta sulla riforma della scuola. Io mi sono premurato di chiedere parecchie volte questi elementi al Ministero, ma non li ho ottenuti e forse il Ministero non li ha pronti, tanto vero che non ne ha tenuto conto nella presentazione del disegno di legge.

Peraltro, non capisco quale differenza sostanziale vi sia fra la proposta di legge Tesauro e il disegno di legge del Ministero. Comunque, la Commissione potrà scegliere fra i due testi legislativi.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella scorsa seduta ho ascoltato con doverosa attenzione tutti gli oratori intervenuti nella discussione generale. Ho qui gli appunti su quanto hanno detto gli onorevoli Cremaschi, Mondolfo, Ermini, Lozza ed altri.

Devo dire che tutti i problemi, dei quali ho sentito discutere l'essenza, erano stati già discussi in sede di riforma della scuola.

Credevo, in qualche momento di astrazione e di fantasia, di trovarmi ancora di fronte alla commissione per quella riforma.

Tutto questo che cosa significa? Significa che la materia è ancora così plasmabile, che concretare oggi un elemento solo di questa materia significa veramente correre il pericolo di trovarsi poi in contrasto con tutto il resto. Rinviare non è dunque una prova di impotenza, tanto più che siamo ormai nella fase conclusiva della riforma; ma, come ben diceva poc'anzi l'onorevole Tesauro, è prova di responsabilità.

Quindi io aderisco alla proposta dell'onorevole Sallis, facendo presente che ove ciò si ritenesse opportuno si potrebbe stralciare dal disegno di legge governativo la parte riguardante le disposizioni transitorie e discuterla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Sallis di rinviare la discussione del disegno di legge 886 e di prendere in esame la proposta di legge Tesauro, contenente disposizioni transitorie per gli esami di libera docenza.

(È approvata).

Dichiaro allora aperta la discussione generale della proposta di legge Tesauro: «Disposizioni transitorie per gli esami di abilitazione alla libera docenza».

CESSI. Non riconosco l'urgenza, di cui ha fatto cenno l'onorevole Tesauero. La situazione, cui egli accennava, di assistenti che, trascorso il termine di dieci anni, cessano dall'incarico se non abbiano conseguito la libera docenza, non può esser compromessa perchè la legge ha vigore dalla data della pubblicazione e non può aver valore retroattivo: questa necessità quindi non esiste.

Se poi l'onorevole Tesauero si riferiva ad un'altra disposizione, a quella cioè per cui chi non è libero docente non può avere incarichi nelle Università, allora entriamo in un campo ancora più delicato, che suggerisce amare constatazioni, perchè oggetto di poco simpatica speculazione.

Non è poi serio continuare a celebrare prove didattiche che, svolte dinanzi a tre individui in pochi minuti, non possono dare sicura garanzia dimostrativa della preparazione e dell'attitudine all'insegnamento dei candidati. Propongo, pertanto, di rinviare la discussione della proposta Tesauero.

TESAUERO. Mi permetto ancora di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che vi sono situazioni che non possono essere oggetto di opinioni discordanti, anche quando l'opinione contraria sia di un eminente professore universitario come l'onorevole Cessi. Vi sono, infatti, dei diritti che derivano dal fatto di avere o meno la libera docenza e di averla conseguita nel decennio. Questa non è una proposta, ma una situazione che deriva da una legge in vigore. Noi abbiamo qui la fortuna di avere a presiedere la nostra Commissione uno dei più autorevoli rettori delle nostre università, il quale potrà dire quale sia la situazione tragica in cui si trovano alcuni assistenti, ad esempio, di medicina per il fatto di non poter conseguire la libera docenza.

L'impossibilità di sostenere le docenze sarebbe perciò di danno agli studi e di danno a tutti coloro che hanno lavorato per un decennio con la speranza di mantenere una posizione. Mi permetto, poi, di dire all'onorevole Cessi, per quanto riguarda la mancanza di serietà cui egli ha accennato, che tutto dipende a questo mondo dagli uomini. Se nelle commissioni di docenza saranno uomini che sentiranno il decoro degli studi, le cose andranno bene; altrimenti le cose andranno male comunque, indipendentemente da ciò che noi potremo deliberare.

BERTOLA. Non ripeterò certo gli argomenti dell'onorevole Cessi anche perchè, in parte, sono argomenti che io non mi trovo in grado di convalidare con la mia esperienza; ma quando mi si viene a dire che il di-

segno di legge è stato presentato troppo presto, è naturale che io domandi: non è stato forse il Ministero che l'ha presentato? E si vorrebbe adesso varare così, con tanta fretta, una norma transitoria? Io preferisco udire anche su questo punto il parere del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Bertola, le ricordo che il Sottosegretario ha già espresso il suo parere ed ha esplicitamente chiarito che si tratta del parere del Governo.

ERMINI. Sono anch'io contrario alla proposta sospensiva, e non solo per i motivi cui ha fatto cenno l'onorevole Tesauero, ma anche per un altro motivo. Se noi quest'anno non ponessimo il Ministero in grado di bandire i concorsi per la libera docenza, daremmo luogo ad una vera carenza governativa.

Ma è possibile che vi siano, come vi sono, degli uomini pronti a sostenere gli esami per la libera docenza e noi si dica loro: quest'anno non vi saranno esami perchè non abbiamo tempo?

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Ricordo ai colleghi di aver concluso la mia relazione in sede di discussione generale, chiedendo che il disegno di legge venisse sollecitamente approvato, perchè era stato sollecitato attraverso voti non equivoci. Io raccomando quindi alla Commissione di dare la possibilità a tutti gli aspiranti alla libera docenza di sostenere gli esami.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo ringraziare il Presidente della Commissione di essersi assunto per un attimo il ruolo di mio difensore d'ufficio: difesa d'ufficio per altro superflua, perchè chiunque abbia esperienza parlamentare sa che quando il Sottosegretario interviene in un'Assemblea, rappresenta il Governo indipendentemente dalle sue opinioni personali. Quindi io parlavo in nome del Governo.

Non si dica che il Governo, per questo comportamento odierno espresso dal Sottosegretario, sia in contraddizione. La situazione è la seguente: il Ministro della pubblica istruzione, che era impegnato da un ordine del giorno e che quindi sentiva la responsabilità che da quell'ordine del giorno derivava, ha presentato un disegno di legge. Durante la discussione di questo disegno di legge si è determinata la opportunità di aderire ad una proposta dell'onorevole Sallis che salvaguarda la serietà della Commissione. Mi dichiaro quindi contrario alla proposta sospensiva dell'onorevole Cessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Cessi.

(Non è approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Dovremo passare, allora, all'esame degli articoli della proposta di legge Tesauro.

LOZZA. Sento il dovere di esprimere il mio rammarico per le gravi dichiarazioni che l'onorevole Sottosegretario ha fatto: egli ha comunicato che il Governo, dopo essersi impegnato in base ad un ordine del giorno a presentare un disegno di legge, ha consigliato di non discuterlo.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No. Ha semplicemente aderito ad una proposta.

LOZZA. Ha aderito alla proposta senza sostenere il disegno di legge che aveva presentato.

Dopo questa protesta, dovendosi risolvere il problema degli esami per la libera docenza, io sento — per coerenza — di dover essere favorevole alla proposta di legge Tesauro.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È inesatto quanto ha affermato l'onorevole Lozza, perché precedentemente io ho detto che è perfettamente indifferente discutere la proposta di legge Tesauro oppure stralciare dal disegno di legge governativo la parte transitoria.

SILIPO. Nel primo comma dell'articolo 1 sono richiamati gli articoli « da 1 a 4 » del decreto legislativo luogotenenziale n. 349. Vorrei conoscere il contenuto di questi articoli.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Gli articoli citati nella proposta di legge Tesauro, e cioè gli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, numero 349, riguardano il *numerus clausus*. Sono del seguente tenore ed erano riportati nel testo ministeriale: Articolo 1: « Nel corrente anno 1945 può essere indetta una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per materie corrispondenti agli insegnamenti costitutivi delle Facoltà, da stabilirsi dal ministro, sentito, circa le singole materie, il Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Il Consiglio Superiore stabilisce, per ciascuna materia, il numero massimo delle libere docenze da assegnare ».

Quindi, *numerus clausus*.

SILIPO. Contro il quale ci battiamo!

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. L'articolo 2 del decreto n. 349 reca: « Il giudizio di merito sui candidati è dato per ciascuna materia da una Commissione nominata dal ministro, su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materie affini. Oltre i tre commissari, il Consiglio Superiore designa

due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione ».

Articolo 3: « Le relazioni e i verbali delle Commissioni sono inviati al Consiglio Superiore che dà il suo parere sulla regolarità degli atti. Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione della abilitazione, sono prese a semplice maggioranza, il Consiglio Superiore esamina gli atti anche nel merito ».

Ed ecco l'articolo 4: « Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per le specie e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per le modalità di concessione dell'abilitazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

PRESIDENTE. Ritengo di dover fornire alla Commissione qualche chiarimento utile per la discussione, riferendomi alla mia personale esperienza in materia. Io sono stato e sono contrario al numero chiuso perché ritengo che non si possa più parlare di « libera docenza » qualora si sostenga in pari tempo la necessità del numero chiuso. Peraltro, è argomento questo che nel momento attuale non può essere messo in discussione perché il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, all'articolo 118, prevede il numero chiuso; noi dovremo modificare questa legge (ed io ne sarò lieto, quando l'occasione se ne presenterà), ma in atto il numero chiuso esiste.

La legge del 1945, che nell'intenzione del legislatore avrebbe dovuto aver vigore soltanto per un anno, in sostanza modificava le disposizioni esistenti soltanto in alcuni dettagli: e cioè, la Commissione per le abilitazioni anziché di cinque membri veniva composta di tre membri, e in tal modo si ritornava al vecchio sistema, perché, secondo l'articolo 118 del testo unico, la Commissione era formata di 3 membri e non di 5, e, quando la libera docenza era proposta a maggioranza e non alla unanimità, occorreva il giudizio di merito del Consiglio superiore. Dunque la legge del 1945 modificava solo in parte la legislazione esistente e doveva avere esecuzione per un solo anno.

Successivamente, poiché le modifiche che si volevano apportare alla legislazione esistente non furono apportate mai, si è ritenuto di dover procedere all'assetto definitivo, e il

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Ministro ha presentato un suo disegno di legge che personalmente non mi soddisfa.

In vista, tuttavia, del fatto che discussioni vivaci in merito vi sono state e vi sono, che le opinioni della Commissione sono in proposito divise, che è ormai allo studio e già si concreta la riforma della scuola, la Commissione ha deciso di soprassedere allo studio dell'assetto definitivo della libera docenza e di prorogare la legge del 1945.

SILIPO. Mi asterrò dalla votazione, innanzi tutto perché, in coscienza, non mi sento di condividere l'esigenza del numero chiuso, al quale io sono contrario. In secondo luogo, mi asterrò per protestare contro il modo con cui procediamo; noi spesso prendiamo una decisione che, poi, immancabilmente, viene mutata nella seduta seguente. Questa è la verità.

Noi un giorno affermiamo la necessità di prendere un provvedimento che sani un male e il giorno dopo ricolfermiamo il male.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il Ministero per la pubblica istruzione ha facoltà di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349.

Gli esami possono essere indetti anche per materie non comprese nelle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, secondo modalità e procedura da determinarsi con ordinanza del ministro, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, aspirano a conseguire l'abilitazione in disciplina che, pur prevista dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, non fu compresa nell'ordinanza ministeriale emanata ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, e siano dichiarati idonei dalle competenti Commissioni giudicatrici, l'abilitazione è concessa indipendentemente da ogni limitazione di numero. Nei confronti di tali aspiranti sono altresì richiamate le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640.

Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 6000, da ver-

sarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi all'Università od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento ».

BERTOLA. Per non urtare, come è stato detto, certi diritti acquisiti dagli assistenti, noi stiamo varando una certa norma transitoria; per questo motivo io propongo di sopprimere il secondo e il terzo comma, con i quali, senza ponderato esame, si apportano modificazioni che debbono invece essere oggetto di studio ed eventualmente discusse in sede di riforma.

ERMINI. Anche per essere conseguente con quanto ho prima esposto, sono d'accordo con quanto ha detto ora l'onorevole Bertola. Ritengo, cioè, che sia da prorogare il decreto legislativo del 1945 *sic et simpliciter*, con un emendamento aggiuntivo che presenterò.

Rilevo, poi, che oggi, per la libera docenza, si richiede la laurea e la laurea conseguita in Italia. Ora, mi sembra strano che si esiga questo, dato che per la cattedra universitaria non è richiesta la laurea; il richiederla per la libera docenza mi pare cosa esagerata.

Perciò, ammetterei agli esami di abilitazione anche coloro che abbiano conseguito la laurea presso un istituto universitario straniero, ovvero siano sprovvisti di laurea.

SILIPO. A me sembra che tutta la discussione, che ha orientato la Commissione verso la sospensiva, abbia mirato a risolvere una situazione di emergenza, riconfermando un decreto precedentemente esistente. Si è sostenuto anche che non era necessario apportare alcuna modifica, per il fatto che è allo studio la riforma della scuola, che da un giorno all'altro dovrebbe essere varata, per cui nessuna innovazione parziale può ammettersi. Ora, invece, si parla anche di modificazioni, ed allora ?

TESAURO. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Silipo, da cui egli vedrà che io non sono in contraddizione con me stesso nel momento in cui propongo le disposizioni aggiunte solo apparentemente innovatrici, ma che sostanzialmente non sono tali. In attuazione del decreto legislativo 14 giugno 1945, è sorta questa controversia: se si poteva o meno bandire la libera docenza anche per materie non comprese nelle tabelle degli insegnamenti ufficiali e si è avuta una situazione veramente incresciosa perché vi sono stati ricorsi al Ministero ed al Consiglio superiore. Altre controversie sono sorte a proposito dell'ammissibilità all'esame di libera docenza per chi sia munito di una laurea conseguita in un'università straniera. Di qui la necessità di disposizioni legi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

slative che prorogando le vecchie norme pongano termine a controversie d'interpretazione.

Non si tratta dunque di un'innovazione, ma si tratta piuttosto di un'interpretazione autentica. Siccome cioè sono sorte controversie, noi abbiamo il dovere di impedire ulteriori contrasti. Se si emana il bando in seguito ad una proroga si ha il dovere di dirimere le contese. Comunque, per mio conto, non insisto e mi rimetto completamente alla Commissione. Credete, però, che ciò che voi volete importa la proroga di una situazione incresciosa. Peraltro, l'interpretazione da me seguita era stata quella accolta sia dagli organi amministrativi che da quelli giurisdizionali.

SILIPO. Se vi è modifica, vi è innovazione: sia o non sia di dettaglio.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione ha accettato una sospensiva. Io, pertanto, pur rimettendomi alla Commissione, ritengo che, come diceva poc'anzi l'onorevole Tesauero, si possa tuttavia in questa sede, non innovare, ma interpretare, specialmente quando la materia sia stata oggetto, come è stata oggetto questa, di discordie e contese. Si tratta cioè di una interpretazione autentica da parte della Commissione.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Per dar modo alla Commissione di valutare esattamente la portata del terzo comma dell'articolo, do lettura dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, che è richiamato in questo articolo.

L'articolo 6 è il seguente: « Nella sessione autorizzata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, possono conseguire l'abilitazione, indipendentemente dal numero stabilito per ciascuna materia, coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni, espletate dal 1932 in poi, perché non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali ovvero in dipendenza di contingenze belliche. Detti aspiranti sono tenuti al versamento della tassa di cui al precedente articolo 1; sono altresì tenuti a dichiarare formalmente i motivi che resero loro impossibile la partecipazione agli esami. Qualora assumano di non aver potuto partecipare a precedenti sessioni, perché non iscritti al partito fascista o per motivi politici, dovranno darne dimostrazione mediante documenti o, in mancanza, testimonianze, raccolte in forma notarile, di almeno 3 professori universitari di ruolo o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti ».

Mi pare che la Commissione possa, ora, con cognizione di causa, decidere sul mantenimento o meno del comma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

L'onorevole Ermini ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo 1 col seguente:

« Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349 e di tutte le disposizioni già in vigore nella precedente sessione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bertola ha proposto di sopprimere i commi secondo e terzo. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di uno Studio di Storia dell'Arte in Firenze. (903). (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di uno studio di storia dell'arte in Firenze.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole Parente a riferire.

PARENTE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, prevede la costituzione di un istituto per la storia dell'arte che, sul piano tecnico, avrebbe lo scopo di stabilire in quella città, per gli studiosi di storia dell'arte italiani e stranieri, un centro di studio e di lavoro adeguato alle moderne esigenze scientifiche; di promuovere e attivare scambi

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

culturali con istituti affini e con studiosi di storia dell'arte; di assumere qualunque altra iniziativa che si dimostri idonea a dare incremento e progresso agli studi di storia dell'arte.

Naturalmente, la parte specifica delle iniziative di cui sopra dovrebbe essere studiata molto più adeguatamente per stabilire quali potrebbero essere queste iniziative per dare incremento e progresso allo studio della storia dell'arte.

Oggi, chi voglia addentrarsi nello studio della storia dell'arte è privo di una guida veramente idonea e uno studio organico in materia gli risulta praticamente impossibile.

All'articolo 2, il disegno di legge stabilisce che l'istituendo Studio di storia dell'arte è sottoposto alla tutela del Ministero della pubblica istruzione.

Il disegno di legge, che indubbiamente colma una lacuna nel campo degli studi in Italia, non implica una spesa notevole da parte dello Stato e pertanto invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAMMARCO. Sembra questa, onorevoli colleghi, una leggina di poca importanza, mentre fa capo invece ad una legislazione che a noi deriva dal passato regime. Tutti ricordano, infatti, i famosi centri di studio: quello Alfieriano, quello di studi sul Rinascimento di Firenze, quello ancora di storia della lingua italiana. Ora si vuole istituire anche questo di storia dell'arte. Io credo, in verità, che tutti questi centri di studio che sono stati costituiti e rappresentano un aggravio, sia pur tenue, per lo Stato, debbano essere riorganizzati una volta per sempre.

Ricordo, ad esempio, che quell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, di cui prima ho fatto menzione, che fu affidato a Giovanni Papini, pubblicava una rivista che io ho letto parecchie volte e che di tutto si occupava tranne che della storia del Rinascimento. Ora, queste sono scorie del passato regime, queste sono « congreghe » e non credo che sia il caso di mantenerle in vita o, peggio, di aumentarle di numero.

Faccio quindi una proposta formale di sospendere la discussione di questo disegno di legge, tanto più che sarà necessario che la Commissione disponga di una più ampia documentazione in merito.

CHIESA TIBALDI MARY. Sono anch'io contraria alla discussione immediata di questo disegno di legge. Io trovo infatti, che, proprio adesso che siamo alle soglie — almeno lo

speriamo — dell'ordinamento regionale, per cui ogni nostra regione potrà potenziare la sua particolare fisionomia e curare con una propria impostazione il suo patrimonio artistico, il problema potrebbe essere esaminato con altro spirito.

SILIPO. Sono favorevole alla sospensiva, per le ragioni che ha illustrato l'onorevole Giammarco. Ho anch'io infatti l'impressione che queste leggine non servano se non a favorire tre o quattro persone che aspirano a carpire quella somma che lo Stato eroga e che tutto faranno fuorché occuparsi di ciò di cui dovrebbero occuparsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Giammarco di rinviare la discussione.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge del deputato Tesauro oggi esaminata:

« Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza » (837).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	39
Votanti	38
Astenuto	1
Maggioranza	20
Voti favorevoli	33
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Ambrico, Armosino, Bensi, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bima, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Delle Fave, Diecidue, Ebner, Ermini, Franceschini, Galati, Giammarco, Giavi, Gotelli Angela, Lizier, Lozza, Martino Gaetano, Natali Ada, Natta, Parente, Piasenti Paride, Pierantozzi, Pignatone, Rescigno, Sailis, Scaglia, Tesauro, Torretta, e Vetrone.

Si è astenuto: Silipo.

La seduta termina alle 13.